



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 18 novembre 2025

AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO

[Agevolazioni alloggi lavoratori del settore turismo: domande dal 21 novembre](#)
di Redazione

AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO

[Agevolazioni alloggi lavoratori del settore turismo: domande dal 21 novembre](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, SALUTE E SICUREZZA

[Semplificazione normativa e miglioramento della qualità della normazione: Legge in Gazzetta](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, SALUTE E SICUREZZA

[Semplificazione normativa e miglioramento della qualità della normazione: Legge in Gazzetta](#)
di Redazione

CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

[Riduzione contributi 2026 Fondo solidarietà bilaterale Provincia Bolzano–Alto Adige Sudtirol](#)
di Redazione

CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

[Riduzione contributi 2026 Fondo solidarietà bilaterale Provincia Bolzano–Alto Adige Sudtirol](#)
di Redazione

CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Nullità del recesso nel periodo di prova e reintegra
di **Redazione**

CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Nullità del recesso nel periodo di prova e reintegra
di **Redazione**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Rivalutazione quote studi associati: tra opportunità fiscali e limiti strutturali
di **MpO & partners**

Agevolazioni alloggi lavoratori del settore turismo: domande dal 21 novembre

di **Redazione**

Il Ministero del Turismo, in data 13 novembre 2025, ha emanato il [Decreto del Direttore Generale n. 261768](#), che dà attuazione al Decreto 18 settembre 2025 del Ministro del Turismo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231/2025.

Il D.D. definisce termini, modalità e procedure operative per l'accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi (Staff House) per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, previsti dall'art. 14, D.L. n. 95/2025.

Le risorse disponibili ammontano a 66 milioni di euro, pari a 22 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

La presentazione delle domande avviene tramite la piattaforma telematica Invitalia: le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 21 novembre 2025 alle ore 17.00 del 19 dicembre 2025, con possibilità di pre-caricamento dalle ore 12.00 del 17 novembre 2025.

L'Allegato 1 del Decreto contiene l'elenco degli oneri informativi previsti per le imprese.



Corso per dipendenti

Busta paga e gestione del lavoro domestico: novità 2025

Scopri di più



Agevolazioni alloggi lavoratori del settore turismo: domande dal 21 novembre

di **Redazione**

Il Ministero del Turismo, in data 13 novembre 2025, ha emanato il [Decreto del Direttore Generale n. 261768](#), che dà attuazione al Decreto 18 settembre 2025 del Ministro del Turismo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231/2025.

Il D.D. definisce termini, modalità e procedure operative per l'accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi (Staff House) per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, previsti dall'art. 14, D.L. n. 95/2025.

Le risorse disponibili ammontano a 66 milioni di euro, pari a 22 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

La presentazione delle domande avviene tramite la piattaforma telematica Invitalia: le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 21 novembre 2025 alle ore 17.00 del 19 dicembre 2025, con possibilità di pre-caricamento dalle ore 12.00 del 17 novembre 2025.

L'Allegato 1 del Decreto contiene l'elenco degli oneri informativi previsti per le imprese.

Corso per dipendenti

**Busta paga e gestione del lavoro
domestico: novità 2025**


Scopri di più

Semplificazione normativa e miglioramento della qualità della normazione: Legge in Gazzetta

di **Redazione**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2025 la [Legge n. 167 del 10 novembre 2025](#), recante misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.

In particolare, relativamente alla materia lavoro, all'art. 21 è contenuta la delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.




Semplificazione normativa e miglioramento della qualità della normazione: Legge in Gazzetta

di **Redazione**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2025 la [Legge n. 167 del 10 novembre 2025](#), recante misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.

In particolare, relativamente alla materia lavoro, all'art. 21 è contenuta la delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.



Riduzione contributi 2026 Fondo solidarietà bilaterale Provincia Bolzano–Alto Adige Sudtirolo

di **Redazione**

L'INPS, con [circolare n. 140 del 12 novembre 2025](#), ha fornito istruzioni operative e contabili in merito alla riduzione per l'anno 2026 del contributo ordinario di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 22 agosto 2023, per il finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirolo, a seguito della deliberazione n. 15/2025 del Comitato amministratore del Fondo.

La riduzione è prevista per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti e non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale nei 24 mesi successivi alla conclusione dell'ultimo periodo di fruizione. L'aliquota passa dallo 0,50% allo 0,30% della retribuzione imponibile previdenziale, ripartita per 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.

Special Event

Come si costruisce un piano di welfare

Scopri di più



Riduzione contributi 2026 Fondo solidarietà bilaterale Provincia Bolzano–Alto Adige Sudtirolo

di **Redazione**

L'INPS, con [circolare n. 140 del 12 novembre 2025](#), ha fornito istruzioni operative e contabili in merito alla riduzione per l'anno 2026 del contributo ordinario di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 22 agosto 2023, per il finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirolo, a seguito della deliberazione n. 15/2025 del Comitato amministratore del Fondo.

La riduzione è prevista per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti e non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale nei 24 mesi successivi alla conclusione dell'ultimo periodo di fruizione. L'aliquota passa dallo 0,50% allo 0,30% della retribuzione imponibile previdenziale, ripartita per 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.

Special Event

Come si costruisce un piano di welfare

Scopri di più

CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Nullità del recesso nel periodo di prova e reintegradi **Redazione**

La Cassazione civile, Sezione Lavoro, 29 agosto 2025, n. 24201, ha ritenuto che il recesso datoriale motivato dal mancato superamento del periodo di prova, a fronte della nullità genetica dello stesso, determina l'automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio e il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1, Legge n. 604/1966. In tale ipotesi, il licenziamento intimato integra un licenziamento privo di giustificazione per manifesta insussistenza del fatto, cui si applica la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024.

La fattispecie origina dall'impugnazione giudiziale del licenziamento irrogato a una lavoratrice inquadrata nella categoria Quadri per il mancato superamento del periodo di prova di 6 mesi, patto che si rivelava viziato da nullità per l'omessa indicazione delle mansioni oggetto di valutazione.

La Corte d'Appello aveva accolto la domanda della ricorrente, dichiarando la nullità del patto e disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro, decisione confermata dalla Cassazione.

Il motivo principale dell'impugnazione da parte del datore di lavoro verteva sulla contestazione della qualificazione giuridica del licenziamento e sulla natura delle tutele applicabili. La società sosteneva che il recesso, pur in presenza di patto nullo, non dovesse configurarsi come licenziamento illegittimo soggetto alla disciplina limitativa, ex art. 18, St. Lav., ma piuttosto come libera manifestazione del potere di recesso previsto dall'art. 2096, c.c. Tale impostazione mirava a sottrarsi alle conseguenze sanzionatorie della reintegrazione, rivendicando la natura meramente risolutiva dell'atto.

La Cassazione respinge categoricamente questa tesi, chiarendo che la nullità del patto di prova ex art. 2096, c.c., determina la conversione automatica del rapporto in assunzione definitiva sin dall'origine. Il principio di diritto affermato dalla Corte si fonda sull'applicazione analogica dei criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128/2024, che aveva esteso la tutela reintegratoria attenuata alle ipotesi di insussistenza del fatto materiale nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sotto il regime del D.Lgs. n. 23/2015. La nullità del patto di prova, determinando l'inesistenza del presupposto giustificativo del licenziamento, integra ipotesi di "insussistenza del fatto materiale" equiparabile all'inesistenza del fatto disciplinare o della ragione economica. Tale equiparazione sistematica consente l'applicazione della reintegrazione attenuata, superando le limitazioni risarcitorie previste per i licenziamenti illegittimi nel regime del Jobs Act.



La pronuncia consolida un orientamento garantista, che, valorizzando la forma scritta richiesta dall'art. 2096, c.c., a pena di nullità, tutela il lavoratore dalle conseguenze di patti viziati *ab origine*, confermando che il rispetto dei requisiti formali e sostanziali del periodo di prova costituisce presupposto inderogabile per l'esercizio del potere di recesso datoriale durante la fase probatoria.

Master di specializzazione

Contenzioso del lavoro

Scopri di più

CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Nullità del recesso nel periodo di prova e reintegradi **Redazione**

La Cassazione civile, Sezione Lavoro, 29 agosto 2025, n. 24201, ha ritenuto che il recesso datoriale motivato dal mancato superamento del periodo di prova, a fronte della nullità genetica dello stesso, determina l'automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio e il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1, Legge n. 604/1966. In tale ipotesi, il licenziamento intimato integra un licenziamento privo di giustificazione per manifesta insussistenza del fatto, cui si applica la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024.

La fattispecie origina dall'impugnazione giudiziale del licenziamento irrogato a una lavoratrice inquadrata nella categoria Quadri per il mancato superamento del periodo di prova di 6 mesi, patto che si rivelava viziato da nullità per l'omessa indicazione delle mansioni oggetto di valutazione.

La Corte d'Appello aveva accolto la domanda della ricorrente, dichiarando la nullità del patto e disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro, decisione confermata dalla Cassazione.

Il motivo principale dell'impugnazione da parte del datore di lavoro verteva sulla contestazione della qualificazione giuridica del licenziamento e sulla natura delle tutele applicabili. La società sosteneva che il recesso, pur in presenza di patto nullo, non dovesse configurarsi come licenziamento illegittimo soggetto alla disciplina limitativa, ex art. 18, St. Lav., ma piuttosto come libera manifestazione del potere di recesso previsto dall'art. 2096, c.c. Tale impostazione mirava a sottrarsi alle conseguenze sanzionatorie della reintegrazione, rivendicando la natura meramente risolutiva dell'atto.

La Cassazione respinge categoricamente questa tesi, chiarendo che la nullità del patto di prova ex art. 2096, c.c., determina la conversione automatica del rapporto in assunzione definitiva sin dall'origine. Il principio di diritto affermato dalla Corte si fonda sull'applicazione analogica dei criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128/2024, che aveva esteso la tutela reintegratoria attenuata alle ipotesi di insussistenza del fatto materiale nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sotto il regime del D.Lgs. n. 23/2015. La nullità del patto di prova, determinando l'inesistenza del presupposto giustificativo del licenziamento, integra ipotesi di "insussistenza del fatto materiale" equiparabile all'inesistenza del fatto disciplinare o della ragione economica. Tale equiparazione sistematica consente l'applicazione della reintegrazione attenuata, superando le limitazioni risarcitorie previste per i licenziamenti illegittimi nel regime del Jobs Act.



La pronuncia consolida un orientamento garantista, che, valorizzando la forma scritta richiesta dall'art. 2096, c.c., a pena di nullità, tutela il lavoratore dalle conseguenze di patti viziati *ab origine*, confermando che il rispetto dei requisiti formali e sostanziali del periodo di prova costituisce presupposto inderogabile per l'esercizio del potere di recesso datoriale durante la fase probatoria.

Master di specializzazione

Contenzioso del lavoro

Scopri di più

Rivalutazione quote studi associati: tra opportunità fiscali e limiti strutturali

di **MpO & partners**

Negli ultimi mesi il quadro fiscale applicabile alle partecipazioni degli **studi associati** ha subito una trasformazione tanto attesa quanto significativa. Con l'entrata in vigore del D.L. n. 84 del 17 giugno 2025, il legislatore ha chiarito in modo definitivo che i proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni in studi associati e in associazioni professionali rientrano tra quelli che, ai fini tributari, producono **redditi diversi** ai sensi dell'**art. 67, TUIR**. Con questa disposizione, di fatto, le partecipazioni in studi vengono assimilate alle partecipazioni societarie ordinarie (es. STP) con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano.

Uno degli impatti più rilevanti di tale intervento riguarda l'ambito della **rivalutazione delle quote**.

Come è noto, la legge n. 448 del 28 dicembre 2001 consente alle persone fisiche di rideterminare il valore fiscale delle partecipazioni possedute al di fuori dell'attività d'impresa. In pratica, attraverso la redazione di una perizia giurata che aggiorni il valore della partecipazione e il versamento di un'imposta sostitutiva sul valore rivalutato (attualmente pari al 18%), il contribuente può adeguare il costo fiscale della propria partecipazione societaria. Tale operazione risulta **utile ai fini del calcolo della plusvalenza in caso di successiva cessione della quota**.

Fino al 2024, questa possibilità era concessa a tempo determinato, con riaperture annuali decise dalle Leggi di bilancio. La Legge di bilancio 2025 ha finalmente reso permanente la facoltà di rivalutare partecipazioni e terreni, introducendo una finestra fissa di esercizio entro il 30 novembre di ogni anno.

Nello specifico, l'art. 5, comma 1, della suddetta legge stabilisce che *«agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui **all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis)**, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto dal presente articolo»*.

Proprio le **lett. c) e c-bis) dell'art. 67** sono state oggetto di modifica del correttivo D.L. n. 84 del



17 giugno 2025: infatti, come sopra anticipato, le cessioni di partecipazioni in associazioni professionali sono ora equiparate alle cessioni di partecipazioni in società che danno origine a plusvalenze inquadrabili come redditi diversi (capital gain).

Pertanto, ne deriva che possano essere rivalutate anche le quote di uno studio associato.

Quali possono essere i risvolti che tale previsione normativa genera nell'ambito delle operazioni M&A di studi professionali?

In primis, come anticipato, la possibilità di rivalutare le quote di uno studio associato trova la sua principale utilità nei casi in cui i professionisti intendano cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione. Infatti, la rivalutazione consente di ridurre l'impatto fiscale della plusvalenza, rendendo più agevole l'operazione di dismissione.

Tuttavia, ad oggi, le operazioni di cessione di quote di studi associati risultano "penalizzate" da vincoli di natura soggettiva. La normativa, infatti, prevede che possono essere soci di studi associati esclusivamente persone fisiche in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. Quindi soggetti diversi, ad esempio **STP, non possono acquisire partecipazioni in uno studio associato.**

[continua a leggere...](#)



CEDI IL TUO STUDIO PROFESSIONALE CON MPO

